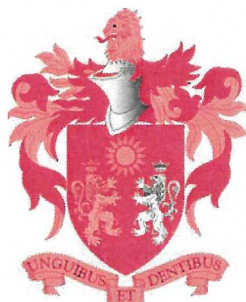




29 OTT. 2020



ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO PACENTRANO

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato:

<<BORGO PACENTRANO APS associazione di promozione sociale>>, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Circonvallazione Orientale 87/89 nel comune di Sulmona (AQ).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione trae il nome dal territorio su cui essenzialmente e principalmente opera, cioè lo storico e medievale impianto edilizio ed urbano del Borgo Pacentrano.

Il territorio al quale fa riferimento l'associazione nell'ambito della divisione territoriale effettuata dall'Associazione della Giostra Cavalleresca di Sulmona, è conchiuso nel perimetro delimitato da un tratto di mura compreso tra Porta Pacentrana e Porta Pecoriello (o l'erta Saccoccia) e limite sud-est della proprietà Convento di Santa Chiara; tratto est-ovest del recinto Convento di Santa Chiara; Acquedotto Medievale di Federico II sito in Piazza Garibaldi (dal suo limite sud "Cisterna di Santa Chiara" a Piazza Garibaldi); tratto compreso tra Acquedotto Medievale, Vico del Carbonaro e Porta Fontis del Borgo Mangiaporci; tratto della circonvallazione compreso tra Porta Fontis e Porta Pacentrana.

Dal territorio incluso in questo perimetro è da escludere l'area della Piscaria (Piazza Garibaldi) che da sempre è stata caratterizzata da uso dell'intera città.

La superficie ed estensione di tale territorio sono evidenziate nella pianta topografica indicata come in "allegato A".

Colori, insegna sociali.

I colori sociali del Borgo Pacentrano sono il Bianco, l'Arancio ed il Rosso scuro.

Arma: d'argento ai due leoni coronati rampanti affrontati di rosso e d'arancio in capo sole a ventiquattro raggi di rosso e d'arancio, in punta cubi di rosso e d'arancio.

Cimiero: d'oro una testa di leone strappata.

Svolazzi: di rosso foderati d'oro.

Motto: UNGUIBUS ET DENTIBUS.

Il prototipo dell'arma è riportato in "allegato B".

L'insegna sociale consiste in uno stendardo quadrangolare raffigurante l'effigie di una coppia di leoni rampanti coronati che si affrontano, disegnati su di un campo decorato con motivi geometrici e cromatici riproducenti quelli esistenti sulle facciate di Porta Pacentrana.

Il prototipo dello stendardo è riportato in "allegato C".

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dall'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione, senza alcuna discriminazione di natura politica e religiosa, esercita in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Borgo Pacentrano fa propri i principi ispiratori del Progetto Giostra ed assume l'obbligo collaborativo con L'Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, con la partecipazione dei Soci e dei cittadini del borgo, allo svolgimento continuativo della rievocazione della storica

(Giostra) e a tal fine riconosce il ruolo organizzativo e direttivo dell'Associazione della Giostra Cavalleresca di Sulmona.

L'attività si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati le seguenti attività:

- così come individuato dalla lettera i) dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 117/2017, dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

a titolo esemplificativo ma non esaustivo si concretizzano in:

- l'attività e diretta partecipazione alla rievocazione storica della Giostra Cavalleresca;
- la completa collaborazione ed eventuale partecipazione a tutte le manifestazioni connesse alla suddetta rievocazione storica;
- il diligente rispetto degli assunti e concordati nell'ambito delle iniziative organizzate dell'associazione Giostra Cavalleresca;
- di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative miranti alla conservazione e salvaguardia e restauro e valorizzazione del complesso patrimonio architettonico – urbanistico e storico culturale del proprio territorio inteso come nucleo sociale;
- intraprendere attività di utilità sociale essenzialmente legate alle esigenze ed alle aspettative del Borgo e dei suoi cittadini;
- offrire il patrocinio a persone fisiche, associazioni, enti per iniziative congruenti con le finalità statutarie del Borgo Pacentrano e da svolgersi nel territorio del Borgo;
- promuovere, coordinare e sostenere le attività di promozione e propaganda, anche editoriali, per il raggiungimento delle finalità sociali;

Gli scopi sociali di cui al secondo capoverso possono essere raggiunti mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali, convegnistiche, ricreative culinarie e sportive.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Abruzzo.

ART. 6 ***(Durata)***

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 7 ***(Soci)***

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori e Soci Fondatori Promotori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci Sostenitori.

Sono Soci Fondatori i Soci che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione, tra i quali si distinguono i Soci che oltre a sottoscrivere l'Atto Costitutivo hanno il merito di aver inizialmente ideato e promosso la costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, sostanziano la loro appartenenza mediante la corresponsione della quota annuale di iscrizione.

Sono Soci Onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione dall'Assemblea dei soci sia per il lungo radicamento storico e sociale nel Borgo che per particolari meriti professionali o scientifici.

Sono Soci Sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art.2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti Socio dell'Associazione a titolo individuale.

Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o di chi ne fa le veci.

Possono essere ammessi come Soci i giovani non maggiorenni anche senza la firma del titolare della potestà, senza diritto all'elettorato attivo e passivo.

ART.8 **(Ammissione dei Soci)**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri Enti del Terzo Settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso o per mancato versamento della quota per almeno tre anni consecutivi. Per poter esercitare i diritti spettanti il Socio deve comunque, regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote mancanti.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione.

ART.9 ***(Diritti dei Soci)***

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

ed il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente

ART.10 ***(Volontario e attività di volontariato)***

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 11

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde, per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 12

(Patrimonio sociale e mezzi finanziari)

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

ART. 13

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Capitano;
- d) i due Vice Capitani;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Non possono essere eletti coloro che ricoprono cariche istituzionali nell'Associazione Giostra Cavalleresca.

ART. 14

(Assemblea dei Soci)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Capitano mediante avviso da inviare ai Soci o da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART.15

(Assemblea ordinaria)

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- b) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c) la nomina e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione dei regolamenti interni;
- f) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

ART. 16

(Assemblea straordinaria)

È di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei Liquidatori.

ART. 17

(Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei Soci iscritti al Libro Soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i Soci iscritti al Libro Soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

ART. 18 ***(Svolgimento dei lavori dell'Assemblea)***

L'Assemblea è presieduta dal Capitano o dal Vice Capitano più anziano di iscrizione, in assenza di entrambi, dall'altro Vice Capitano ed in assenza, anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di iscrizione nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i Soci, un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di tre deleghe.

ART. 19 ***(Consiglio Direttivo)***

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Capitano, da due Vice Capitano, e da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i Soci con almeno sei mesi di iscrizione. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Capitano e su proposta di questo, i due Vice Capitani, il Tesoriere e il Segretario.

I Vice Capitani collaborano con il Capitano e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito Comitato di Gestione.

Il Capitano, i Vice Capitani e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica (quattro) anni e sono rieleggibili.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere scelto anche al di fuori del direttivo, in tal caso partecipa come invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 20 **(Convocazione del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Capitano o da chi ne fa le veci in caso di assenza, almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno tre Consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21 **(Attribuzioni al Consiglio Direttivo)**

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei Soci;
- d) convocare l'Assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative;
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- h) nominare eventuali commissioni o comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;
- j) designare i propri rappresentanti negli organi dell'Associazione Giostra Cavalleresca;
- k) conferire su proposta del Capitano incarichi specifici e a tempo a Soci non del Consiglio Direttivo;
- l) nominare un Collegio di Probi Viri formato da tre Soci per le questioni attinenti alle azioni disciplinari e alle controversie tra soci. Il loro lodo è insindacabile.

ART. 22 **(Capitano/Presidente del Borgo)**

Il Capitano dell'Associazione eletto dal Consiglio Direttivo è il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Capitano rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, Convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

I Vice Capitani (Vice presidenti) sostituiscono il Capitano in caso di assenza o impedimento di comune accordo, comunque in caso di divergenza prevale il Vicecapitano più anziano di iscrizione.

ART. 23 **(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo, il Presidente e i membri del Collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritto all'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie dell'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24 **(Organo di Revisione legale dei Conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 25

(Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo)

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 26

(Libri sociali e registri contabili)

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori;
- e) il libro giornale della contabilità sociale;
- f) il libro degli inventari
- g) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

ART. 27

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 29
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 30
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 31
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 33
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 34
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

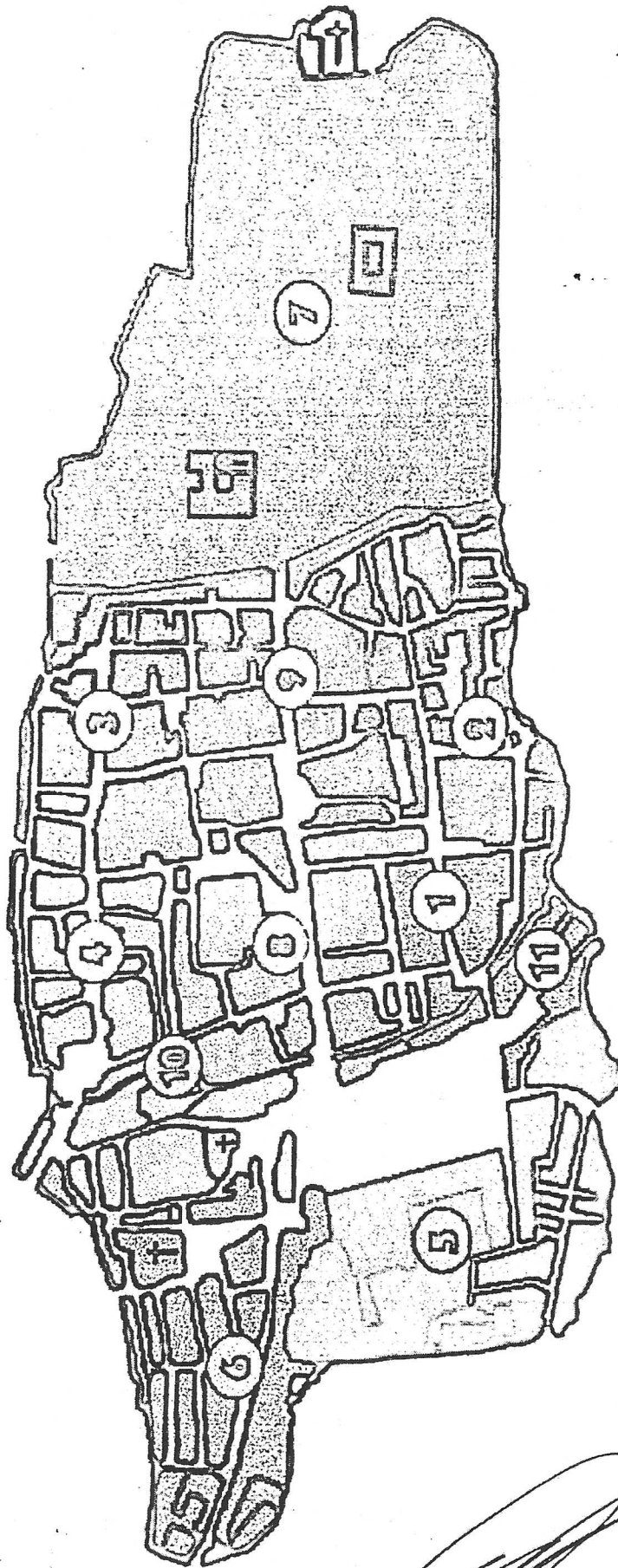
ART. 36
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

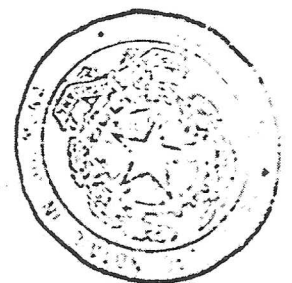
ART. 37
(Revisione dello Statuto e scioglimento)

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per nomina dei Liquidatori, decide l'Assemblea-dei Soci in seduta straordinaria.

Allegato A



⑤ BORGO PACENTRANO



[Handwritten signature]

Allegato B



